

[Pagina Iniziale](#) > ... > [I Tuoi Diritti](#) > [Diritti Dei Minori Nei Procedimenti Giudiziari](#) > [Bulgaria](#)

Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari

Contenuto fornito da
Bulgaria



Bulgaria

1. Capacità legale del minore

L'età minima per l'imputabilità penale in Bulgaria è fissata a 14 anni. L'età minima per poter agire in giudizio autonomamente, in tutte le materie del diritto, è fissata a 14 anni.

2. Accesso a procedimenti speciali

Nell'ambito della giustizia minorile presso organi giurisdizionali generali non esiste la specializzazione. Quando il personale giudiziario è sufficiente per garantire il principio dell'assegnazione casuale delle cause, i giudici sono assegnati alla sezione civile e alla sezione penale e trattano solo le rispettive cause. Le sezioni possono essere istituite presso gli organi giurisdizionali regionali e distrettuali e l'assegnazione dei giudici ad esse avviene a discrezione del dirigente amministrativo dell'organo giurisdizionale.

Il diritto bulgaro fornisce la definizione giuridica di "minore". La responsabilità penale prevede un'età minima e l'imposizione di pene ai minori è disciplinata da norme speciali. Ai sensi della legge sulla protezione dei minori, per minore si intende qualsiasi persona fisica che non abbia compiuto 18 anni.

I minori sono suddivisi in due gruppi: da 14 a 16 anni e da 16 a 18 anni. La responsabilità penale è attenuata rispetto a quella degli adulti, ma per le categorie di età compresa tra i 16 e i 18 anni il grado di attenuazione è inferiore.

I minori che hanno compiuto 16 anni, infatti, sono considerati amministrativamente responsabili a norma della legge sui reati e le pene amministrative e a norma di leggi speciali quali il decreto sulla lotta contro il vandalismo da parte di minori.

3. Aspetti multidisciplinari

Tutte le organizzazioni pertinenti devono coordinare le loro attività al fine di ottenere una visione complessiva dei minori. La legge sulla protezione dei minori disciplina le competenze degli organismi per la protezione dei minori, ossia l'Agenzia statale per la protezione dei minori, le direzioni dell'assistenza sociale a livello locale, i ministeri del Lavoro e delle politiche sociali, degli Affari interni, dell'Istruzione e della scienza, della Giustizia, degli affari esteri, della cultura, della Salute e i sindaci dei comuni.

4. Formazione professionale

Gli operatori professionisti coinvolti nel processo giudiziario devono essere qualificati e avere una vasta esperienza, in particolare negli interventi presso i minori. Non vi sono prescrizioni relative alla formazione giuridica, ma quasi tutti gli specialisti hanno seguito corsi di qualificazione e formazione che conferiscono loro competenze specifiche.

D'altro canto, gli assistenti sociali e le forze di polizia partecipano a diversi studi, seminari e riunioni organizzati

da istituzioni pubbliche, ONG ecc. L'Agenzia per l'assistenza sociale, in quanto principale istituzione statale responsabile dell'attuazione delle politiche per la protezione dei minori, organizza a livello locale numerose formazioni per migliorare le qualifiche dei propri funzionari, ossia gli assistenti sociali.

5. Interesse superiore del minore

In virtù della legge sulla protezione dei minori, l'interesse superiore del minore, che tale legge garantisce, è uno dei principi fondamentali della protezione. L'interesse superiore del minore è il principio fondamentale per il coinvolgimento dei minori nei procedimenti giudiziari. La legislazione nazionale offre ai minori la possibilità di svolgere un ruolo proattivo, di esprimere un'opinione e di partecipare al processo decisionale.

6. Accesso ai mezzi di ricorso

La legge sulla protezione dei minori stabilisce che il minore ha diritto al patrocinio a spese dello Stato e al ricorso in tutti i procedimenti che incidono sui suoi diritti o interessi.

I minori privi di capacità legale possono presentare denunce e ricorsi mediante i genitori o i rappresentanti legali che ne esercitano, in loro nome, i diritti. La legislazione offre a tali rappresentanti la possibilità di prendere decisioni, rispettando l'interesse superiore del minore. Qualora un minore sia la vittima e decida di non esercitare l'azione penale, il pubblico ministero può farlo per suo conto, avviando un procedimento preliminare.

Non esistono norme specifiche sul patrocinio a spese dello Stato per i minori. Si applicano le norme comuni della legge in materia.

7. Futuri sviluppi

Il ministero della Giustizia, con la partecipazione di varie parti interessate, ha elaborato una nuova *legge sulla separazione dei minori nei procedimenti penali e sull'imposizione di misure disciplinari nei loro confronti*. La proposta di legge intende incoraggiare i minori in conflitto con la legge a tenere comportamenti onesti e garantire il sostegno alla loro integrazione nella società mediante l'imposizione di misure disciplinari e la loro inclusione in adeguati programmi educativi. Conformemente alle norme internazionali e alle migliori pratiche, la proposta di legge disciplina il nuovo sistema di misure volte a prevenire comportamenti sussidiari e la recidiva nei minori con comportamenti illeciti.

Un elemento essenziale delle modifiche legislative proposte è la possibilità di ricorrere alla mediazione. Ciò consentirà l'introduzione di una giustizia riabilitativa (riparativa) sottraendo i minori dal procedimento penale al fine di ottenere l'eliminazione dei danni causati dalla condotta illecita e, per quanto possibile, ripristinare il rapporto tra l'autore del reato, la vittima e la società.

8. Vita familiare

La legislazione bulgara relativa all'adozione è stata rivista dopo la ratifica della convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (convenzione dell'Aia). Con le modifiche è stata introdotta l'iscrizione delle adozioni e dei genitori adottivi nei registri speciali come condizione per l'ammissione delle adozioni plenarie. Un'eccezione a tale regola era già prevista nel caso di adozione del figlio di un coniuge e dell'adozione di un nipote da parte dei nonni.

Secondo la legislazione bulgara, l'adozione può essere "plenaria" o "semplice":

In caso di adozione plenaria, tra il minore adottato e i suoi discendenti, da una parte, e i genitori adottanti e i loro parenti, dall'altra, si instaurano diritti e obblighi di parentela analoghi a quelli che si instaurano con la parentela d'origine, mentre i diritti e gli obblighi tra il minore adottato e i suoi discendenti con i parenti d'origine sono interrotti.

In caso di adozione semplice, si instaurano diritti e obblighi simili a quelli tra parenti d'origine solo tra il minore adottato e i suoi discendenti, da una parte, e i genitori adottivi, dall'altra, mentre i diritti e gli obblighi tra il minore adottato e i suoi discendenti e i parenti d'origine sono mantenuti. I diritti e gli obblighi dei genitori sono trasferiti al genitore adottante.

■ Ultimo aggiornamento: 20/01/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.